

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI SAN SPERATE

PROVINCIA DI CAGLIARI

Repertorio n° \_\_\_ del \_\_\_\_\_

**CONTRATTO**

**D'**

**APPALTO**

“ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_”

**– CUP: \_\_\_\_\_ – CIG: \_\_\_\_\_**

**Importo netto lavori € \_\_\_\_\_ compresi oneri per la sicurezza.**

L'anno \_\_\_\_\_ addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in San Sperate,

nella casa Comunale, sita nella via Sassari n° 1, avanti a me Dott.ssa

\_\_\_\_\_, Segretario Generale e Ufficiale Rogante del Comune di San

Sperate, espressamente autorizzato dalla legge a rogare gli atti nell'interesse dello stesso, ex

art. 97 del D. Lgs. n° 267/2000, si sono costituiti personalmente:

- per l'Ente: il \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, nella sua

qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di San Sperate, che interviene nel

presente atto in nome e per conto del Comune di San Sperate (C.F./P.IVA 01423040920),

ove domicilia per ragioni d'ufficio e che rappresenta in forza dei poteri conferitigli con De-

creto del Sindaco n° \_\_\_ del \_\_\_\_\_, adottato ai sensi degli articoli 50, 107

e 109 del D. Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii., che seppur non materialmente allegato costitui-

sce parte integrante e sostanziale del presente atto e viene unitamente conservato;

- per l'Appaltatore: il \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il

\_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ (\_\_\_), Via

\_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, il quale interviene in

questo atto in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa “ \_\_\_\_\_ –

Codice Fiscale/P.IVA: \_\_\_\_\_, Iscritta nel Registro delle Im-

prese presso la C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_, chiamato nel proseguo per brevità anche

“Appaltatore”, come risulta dalla visura camerale effettuata in data

\_\_\_\_\_ e acquisita in copia agli atti e custodita unitamente al pre-

sente atto.

Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri io Ufficiale Rogante sono

certo, premettono che:

- con deliberazione \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, è stato ap-

provato il progetto esecutivo dei lavori “\_\_\_\_\_”, re-

dato \_\_\_\_\_, dell’importo complessivo di quadro eco-

nomico di €. \_\_\_\_\_, di cui € \_\_\_\_\_ per lavori,

comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad € \_\_\_\_\_

non soggetti a ribasso, ed € \_\_\_\_\_ per somme a di-

sposizione dell’Amministrazione;

- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico UT n°\_\_del

\_\_\_\_\_, esperiti i controlli di legge, sono stati affidati i lavori in oggetto

all’impresa “\_\_\_\_\_” con sede legale in

\_\_\_\_\_, la quale ha offerto un ribasso del \_\_\_\_%

(\_\_\_\_\_) sull’importo a base d’asta dei lavori e pertanto aggiu-

dicandoli per l’importo netto di € \_\_\_\_\_ dtre ad € \_\_\_\_\_ per oneri di

sicurezza;

- che in data \_\_\_\_\_ si è provveduto alla comunicazione ai controinteressati

degli estremi di aggiudicazione della gara e che in data \_\_\_\_\_ si è data

pubblicità sul sito informatico della Regione Autonoma della Sardegna e all’Albo Pretorio

del Comune e che sono decorsi i termini dei trentacinque giorni per la stipula del contratto,

come previsto dall'art. 11, c.10, del D. Lgs.163/06;

- ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 03/06/1998, N° 252, non è necessario acquisire il certificato

antimafia, trattandosi di contratto di valore complessivo inferiore a €. 154.937,07;

- il legale rappresentante dell'Impresa Appaltatrice e il Responsabile del Procedimento,

hanno sottoscritto, in data odierna, ai sensi dell'art. 106, c. 3, del D.P.R. 207/2010, il verba-

le, dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione

dei lavori oggetto del presente atto.

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), ai sensi della

Legge n° 266/2002 e ss.mm.ii.;

Le parti come sopra rappresentate e costituite, con il presente contratto, da valere ad ogni

effetto di legge, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte

integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

## TITOLO 1 - DEFINIZIONE DEL CONTRATTO

**Art. 1.- Richiamo alle premesse.** Quanto precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Art. 2 - Oggetto dell'affidamento.** Il Comune di San Sperate, come sopra rappresentato,

affida all'Impresa " \_\_\_\_\_", con sede in \_\_\_\_\_ (\_\_\_)

\_\_\_\_\_, che come sopra rappresentata, accetta, a mezzo del costituito

Rappresentante Legale l'appalto per l'esecuzione dei lavori

" \_\_\_\_\_", sotto

l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e

modalità dedotti e risultanti nel loro complesso dalle disposizioni del presente contratto,

dagli elaborati progettuali, dall'elenco prezzi unitari, dal Capitolato Speciale d'Appalto, dal

piano di sicurezza e coordinamento, dal cronoprogramma. L'Appaltatore dichiara di assu-

merli con organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio, secondo gli elabo-

rati del progetto esecutivo di cui alla premessa, con esclusione del computo metrico estimativo e di ogni altro elaborato contenente riferimenti alle quantità dei lavori da eseguire che, pertanto, sono da considerarsi atti estranei al contratto.

**Art. 3.- Importo del contratto.** L'importo contrattuale depurato del ribasso del \_\_\_\_\_ per cento è stabilito in €\_\_\_\_\_ (diconsi euro \_\_\_\_\_), oltre ad €\_\_\_\_\_ (diconsi euro \_\_\_\_\_) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di €\_\_\_\_\_ (diconsi euro \_\_\_\_\_), al netto dell'I.V.A. e del ribasso d'asta del \_\_\_\_\_ per cento.

**Art. 4 - Regime IVA.** Il presente contratto, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n° 131 è soggetto ad I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n° 634. Per i lavori in oggetto l'aliquota IVA è pari al 21%.

**Art. 5 - Finanziamento dell'opera e relative disposizioni di attuazione.** La spesa di cui al presente appalto sarà sostenuta con i fondi impegnati sui RR.PP. \_\_\_\_\_ dell'int. \_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_) “\_\_\_\_\_” cap. PEG \_\_\_\_\_ “\_\_\_\_\_”. Si precisa, inoltre, che l'Impresa dovrà riportare in fattura le seguenti indicazioni: determinazione di impegno di spesa, intervento, capitoli PEG, nonché il proprio conto dedicato e codice IBAN. In assenza dei predetti dati il servizio finanziario non potrà procedere alla liquidazione della fattura medesima.

**Art. 6 - Modo di contabilizzare le prestazioni dell'appaltatore.** Il presente contratto di appalto, ai sensi dell'art. 53 comma 4, del D. Lgs. n° 163/2006, si intende stipulato a corpo, secondo la distinzione delle categorie di lavoro riportate nel capitolato speciale d'appalto. Relativamente alla contabilizzazione a corpo, l'importo relativo rimane fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica

sulla misura o sul valore attribuito alla quantità o alla qualità di detti lavori.

**Art. 7 - Categoria prevalente.** La composizione delle categorie di lavoro dell'appalto, ai sensi dell'art 30 del D.P.R. n° 34/2000, è la seguente: Categoria prevalente: \_\_\_\_\_ - Im-  
porto: \_\_\_\_\_, Percentuale: \_\_\_\_%;

**Art. 8 - Domicilio agli effetti del contratto e per le notifiche all'appaltatore.** L'Appaltatore elegge domicilio nel seguente indirizzo: Comune di San Sperate, via Sassari, n° 12, San Sperate (CA). Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto di cui sopra.

**Art. 9 - Indicazione delle persone che possono riscuotere.** L'Appaltatore si riserva di comunicare, con apposita nota o all'atto dell'emissione delle relative fatture, le modalità di accredito delle somme dovute e l'eventuale o gli eventuali nominativi delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto od a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito. La cessazione o la decadenza dall'incarico della persona autorizzata a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute. In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere.

**Art. 10 - Condotta dei lavori da parte dell'Appaltatore.** L'Appaltatore, qualora non conduca i lavori personalmente, deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecu-

zione dei lavori a norma del contratto. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato, entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, presso l'Amministrazione committente, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, l'Amministrazione committente, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante.

**Art. 11 - Direttore di cantiere e Direttore tecnico dell'impresa.** L'Appaltatore, qualora non eserciti direttamente, provvederà a nominare il Direttore di cantiere, che potrà coincidere con il Direttore tecnico dell'Impresa, o con il suo Rappresentante delegato.

Il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione e la gestione tecnica e la conduzione del cantiere: egli (qualora predisposto) è responsabile del rispetto del piano di sicurezza e del relativo coordinamento da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. La nomina di Direttore di cantiere deve avvenire prima della consegna dei lavori. Il Direttore tecnico dell'impresa è l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori, e deve avere i requisiti previsti dall'art. 87 del Regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. n° 207/2010. La nomina di Direttore tecnico dell'impresa deve essere accompagnata da dichiarazione dell'interessato circa l'unicità dell'incarico. Qualora l'impresa, per qualsiasi motivazione, dovesse trovarsi priva di Direttore tecnico dovrà sospendere immediatamente tutte quelle lavorazioni comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. n° 81/2008, provvedere ad allontanare dal cantiere tutte le imprese fuorché una, eseguendo solo lavorazioni che non abbiano necessità di coordinamento, e provvedere a sostituire il Di-

rettore tecnico entro e non oltre 5 giorni (cinque giorni) dalla data della mancanza. Decorso tale termine infruttuosamente, l'Appaltatore non potrà più proseguire i lavori per mancanza della idoneità tecnica e organizzativa di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Regolamento di Qualificazione; tale circostanza comporta la rescissione del contratto e la prosecuzione in danno. Il responsabile della sicurezza, se diverso dal direttore tecnico, dovrà essere nominato almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori.

**Art. 12 - Osservanza di leggi e di norme.** L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato generale di appalto, nel presente contratto d'appalto, nel Capitolato Speciale, nell'Elenco dei Prezzi Unitari e nelle prescrizioni contenute nei disegni di progetto e negli altri elaborati facenti parte integrante e sostanziale anche se non materialmente allegati al presente contratto. Per quanto non previsto e comunque non specificato diversamente dal Capitolato Speciale e dal contratto, l'appalto è soggetto all'osservanza delle leggi, regolamenti e norme vigenti in materia che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'Appaltatore.

## **TITOLO 2 - ADEMPIMENTI DEL CONTRATTO**

**Art. 13 - Divieto di cessione del contratto** Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. L'Impresa aggiudicataria è tenuta ad eseguire in proprio le opere o i lavori oggetto del presente contratto.

**Art. 14 – Subappalto** L'Appaltatore, in sede di gara, si è riservato la facoltà di avvalersi del sub appalto per la seguente categoria: OG3, con la percentuale, nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 118 del D. Lgs n°163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

**Art. 15 - Lavoratori dipendenti e loro tutela.** L'Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. A garanzia di tale osservanza, sull'importo

netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il Responsabile del Procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi compresa la cassa edile, ove richiesto. L'Amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione, a seguito dell'accertamento della regolarità contributiva secondo la legge vigente. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'Appaltatore è invitato per iscritto dal Responsabile del Procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante pagherà anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto. I pagamenti di cui al comma 1 fatti dalla Stazione Appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'Appaltatore, il Responsabile del Procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti. L'Appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori. L'Appaltatore trasmette all'Amministrazione o Ente committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza di loro spettanza. Si dà atto,



comunque che l'Amministrazione, prima della consegna dei lavori e in coincidenza di ogni stato di avanzamento dei lavori provvederà ad acquisire il D.U.R.C. di cui al D. Lgs n° 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

**Art. 16 - Sicurezza e salute nel cantiere.** L'Appaltatore depositerà prima della consegna dei lavori:

1. il documento recante la valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e successive modifiche ed integrazioni ed il documento recante le misure generali di tutela di cui all'art. 17 della stessa norma;
2. eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 102 del D. Lgs. 09 aprile 2008, n° 81 e successive modifiche ed integrazioni;
3. un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

I piani di cui sopra formano parte integrante del contratto di appalto, anche se non materialmente allegati. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al D.P.R. 207/2010 stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte del committente.

Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

L'Appaltatore esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue infrazioni che venissero accertate durante l'esecuzione dei lavori relative alle leggi speciali sull'igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli

specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato.

**Art 17 - Cauzione definitiva a garanzia del contratto.** A garanzia degli oneri e del risarcimento dei danni per il mancato od inesatto adempimento del contratto, ai sensi dell'articolo 113 del D. Lgs n°163/06 e successive modifiche ed integrazioni, l'Appaltatore ha costituito la prescritta cauzione definitiva, con polizza n° \_\_\_\_\_, emessa in data \_\_\_\_\_ dalla Società " \_\_\_\_\_ " con sede legale e direzione generale in \_\_\_\_\_.

La predetta polizza è stata approvata dal Responsabile del Servizio Tecnico con determinazione UT n° \_\_\_ del \_\_\_\_\_. La cauzione definitiva verrà progressivamente svincolata secondo le modalità previste dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. La Stazione Appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

**Art. 18 - Polizza di assicurazione durante i lavori.** L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 129 del D. Lgs n°163/06 e ss.mm.ii., ha stipulato la polizza di assicurazione n° \_\_\_\_\_, emessa in data \_\_\_\_\_ dalla Società " \_\_\_\_\_ " con sede legale e direzione generale in \_\_\_\_\_, che copre gli eventuali danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale di € \_\_\_\_\_. La polizza, inoltre, assicura l'Amministrazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un massimale di € 500.000,00. La predetta polizza è stata approvata dal Responsabile del Servizio Tecnico

con determinazione UT n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_. L'omesso o il ritardato

pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta

l'inefficacia della garanzia.

### **TITOLO 3 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

#### **Art 19 - Richiamo ai patti del Capitolato Speciale d'Appalto e del progetto**

L'appalto viene concesso e accettato ai patti, termini, modalità e condizioni inderogabili e

inscindibili di cui al presente contratto, all'allegato Capitolato speciale d'appalto, all'elenco

dei prezzi unitari delle categorie a corpo e di tutti gli elaborati grafici e scritti del progetto

esecutivo, atti che, sebbene materialmente non allegati al contratto, ne formano parte

integrante e, pertanto, ad eccezione del capitolato generale di cui al D.M. 19 aprile 2000, n°

145, sono stati firmati dalle parti in ogni foglio in segno di presa visione e piena

accettazione e vengono custoditi unitamente al presente atto.

#### **Art. 20 - Programma di esecuzione dei lavori** Ai sensi dell'art.43, comma 10, del D.P.R.

207/2010, L'Impresa ha l'obbligo di presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma

esecutivo dei lavori. Tale programma sarà vincolante solo per l'Appaltatore stesso, in

quanto l'Amministrazione si riserva il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato

lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori

nel modo che riterrà più conveniente senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto

di richiesta di speciali compensi.

#### **Art. 21 - Occupazioni temporanee di suolo** L'occupazione temporanea per l'impianto del

cantiere o per i passaggi dovrà essere richiesta dall'Appaltatore e autorizzata dal Comune se

trattasi di suolo pubblico, mentre se trattasi di immobili privati, l'Appaltatore dovrà

accordarsi preventivamente con i rispettivi proprietari. Resta inteso che tutti gli oneri

derivanti dall'individuazione, dall'uso e dall'eventuale ripristino delle aree utilizzate per lo

stoccaggio dei materiali di cantiere sono a totale carico dell'Appaltatore. Eventuali

impedimenti al prosieguo delle operazioni verranno tempestivamente comunicati

dall'Appaltatore all'Amministrazione per concertare i modi e i tempi per rimuoverli.

**Art. 22 - Consegna dei lavori e termine per l'inizio, per la ripresa e per l'ultimazione**

**degli stessi.** La consegna dei lavori sarà effettuata entro 45 giorni dalla stipula del presente

atto con le modalità ed i termini di cui all'articolo 2.9 del capitolato speciale d'appalto.

L'Appaltatore deve iniziare i lavori entro **5** (diconsi cinque) giorni dalla consegna degli

stessi come risultante dall'apposito verbale. Il medesimo termine si applica per la ripresa dei

lavori in caso di sospensione. L'Appaltatore deve ultimare i lavori nel termine di giorni **100**

(diconsi cento) naturali, successivi e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di

consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'Appaltatore

comunicata per iscritto al Direttore dei Lavori, il quale procede subito alle necessarie

constatazioni in contraddittorio. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 136

del D. Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii. ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo

è determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma

esecutivo dei lavori di cui all'art 43, comma 10, del Regolamento di esecuzione ed

attuazione e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. I presupposti

per i quali il responsabile del procedimento può concedere proroghe su domanda

dell'Appaltatore sono unicamente quelli strettamente non dipendenti dall'Appaltatore.

**Art. 23 - Sospensioni e riprese dei lavori** Per quanto attiene le sospensioni e le riprese

dei lavori si richiama quanto stabilito dagli articoli 16 e 17 dell'allegato capitolato speciale

d'appalto e da quanto disposto nel Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con

D.P.R. n° 207/2010 e ss.mm.ii.

**Art. 24 – Proroghe** L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di

ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve

essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale

tenendo conto del tempo previsto dall'articolo precedente. La risposta in merito all'istanza

di proroga è resa dal Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, entro

trenta giorni dal suo ricevimento.

**Art. 25 - Durata giornaliera dei lavori** L'Appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di

lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali

di lavoro, dandone preventiva comunicazione al Direttore dei Lavori. Il Direttore dei Lavori

può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine

tecnico o organizzativo. In ogni caso l'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i

prezzi contrattuali. Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il

Direttore dei Lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o

siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del Responsabile del

Procedimento ne dà ordine scritto all'Appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi,

salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

**Art. 26 - Danni nel corso dei lavori.** Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure,

comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni

alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose oggetto di esecuzione dell'appalto. L'onere

per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi, determinati da

mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti, sono a totale carico

dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Appaltatore ne fa denuncia al Direttore dei

Lavori entro 48 ore naturali e consecutive da quelle dell'evento mediante telegramma, a

pena di decadenza dal diritto al risarcimento, secondo le modalità previste dal D.P.R.

207/2010.

**Art. 27 - Variazioni al contratto e al progetto** Qualunque modifica al presente contratto

non può aver luogo e non può provarsi che mediante atto pubblico amministrativo. A norma

del Regolamento di attuazione, nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'Appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, comporta l'obbligo dell'Appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

La semplice precisazione esecutiva di particolari costruttivi in corso d'opera, a completamento di quanto contenuto negli elaborati di progetto, sia richiesta dall'Appaltatore per conseguire l'esecuzione a regola d'arte cui è obbligato con il consenso scritto del Direttore dei Lavori, sia disposta dal Direttore dei Lavori stesso per risolvere aspetti di dettaglio, e purché sia contenuta nei limiti di importo di cui all'art. 56 della L. R. n° 5/2007 non potrà in alcun modo essere addotta a giustificazione di ritardi o indennizzi da parte dell'Appaltatore. Per le varie ipotesi e fattispecie di varianti, aggiunte e diminuzioni di lavori previsti in progetto si seguiranno le disposizioni di cui alla L. R. n° 5/2007, al D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. ed al Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n° 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

**Art. 28 - Nuovi prezzi per lavori non previsti** Eventuali prezzi per opere o lavori non previsti in progetto verranno determinati, anziché mediante nuove analisi, assumendoli dal prezzario ufficiale pubblicato dall'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Sardegna vigente al momento della gara. Qualora i lavori non fossero ivi contemplati si ricorrerà a nuove analisi da svilupparsi nei modi previsti dall'art. 163 del Regolamento di esecuzione ed attuazione. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta contrattuale.

**Art. 29 - Revisione prezzi** Per i lavori pubblici, ai sensi dell'art. 133, comma 2, del D. Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii., non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi, e non si applica l'art. 1664, comma 1, del Codice Civile. Per i lavori si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da

applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2%, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro dei lavori pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.

**Art. 30 – Anticipazione** Non è prevista alcuna forma di anticipazione.

**Art. 31 - Pagamenti in acconto** Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai S.A.L. e da tutti gli altri documenti contabili, pagamenti in acconto (rate), ogni qual volta l'importo dei lavori regolarmente eseguiti, al netto del ribasso d'asta, della ritenuta dello 0.50% per infortuni, e al netto dell'importo delle rate precedenti, raggiunge l'importo di Euro 50.000,00 (diconsi euro cinquantamila). I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, come sopra quantificata. Nel caso di sospensione dei lavori di cui all'art. 158 del D.P.R. n° 207/2010, la Stazione Appaltante, su richiesta dell'appaltatore, dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. Non si può procedere al pagamento nel caso in cui la sospensione dei lavori sia imputabile all'Appaltatore. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'art. 194 del Regolamento di esecuzione ed attuazione. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso. Le liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettificare o corrette qualora la direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti lo ritenga

necessario.

**Art. 32 - Pagamenti a saldo.** Il pagamento della rata di saldo, comprensiva della ritenuta prevista all'art. 31, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del Codice Civile.

**Art. 33 - Modalità di riscossione dei corrispettivi dell'appalto e tracciabilità dei flussi finanziari.** I corrispettivi dell'appalto, sia in acconto che a saldo, verranno accreditati all'Appaltatore mediante mandati di pagamento emessi in capo al Tesoriere, intestati all'impresa e resi esigibili in una delle altre forme previste dalla normativa vigente. In esecuzione del disposto dell'art. 3, comma 8, della Legge n° 136 del 13/08/2010, l'Appaltatore si assume l'obbligo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla norma suddetta. Nel caso in cui le transazioni inerenti l'appalto in affidamento siano eseguite senza avvalersi di Istituti Bancari o della Società Poste Italiane S.p.A. il contratto deve intendersi risolto di diritto, ai sensi del medesimo art. 3, comma 8, del Decreto Legislativo succitato. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Cagliari della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Appaltatore si assume, altresì, l'onere di comunicare, ai sensi della norma sopra citata, il numero del conto dedicato ed il relativo codice IBAN.

**Art 34 - Ritardo nei pagamenti** Nel caso di ritardato pagamento rispetto ai termini indicati sopra sono dovuti gli interessi a norma dell'articolo 133 del D. Lgs. n° 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni. I medesimi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento della rata di saldo rispetto ai termini previsti dall'articolo 141 del D. Lgs. n°



163/2006, con decorrenza dalla scadenza dei termini stessi. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in acconto ed a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve. Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito sopra per causa imputabile alla Stazione Appaltante spettano all'Appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori. Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito sopra per causa imputabile alla Stazione Appaltante spettano all'Appaltatore gli interessi corrispondenti al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori. Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall'articolo relativo ai pagamenti a saldo per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispondenti al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso. Il saggio degli interessi di mora previsti dai commi 1, 2 e 3 è fissato ogni anno con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del codice civile.

**Art. 35 – Penali** Per il ritardo nell'inizio dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale dello \_\_\_\_ per mille dell'importo del contratto per ogni giorno naturale, successivo e consecutivo. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di sospensione. Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto ad

una penale del \_\_\_\_\_ per mille dell'importo del contratto per ogni giorno naturale, successivo e consecutivo di ritardo. Il Direttore dei Lavori riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore all'importo del 10%, il Responsabile del Procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'articolo 136 del D. Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii.. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide il Dirigente su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. n° 163/2006 ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 43, comma 10, del Regolamento di esecuzione ed attuazione e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. Qualora l'ammontare delle penali raggiunga il 10% dell'importo di contratto l'Amministrazione attiverà le procedure per la risoluzione del contratto.

**Art. 36 – Forma e contenuto delle riserve** L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti

contabili. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'art. 190, comma 3, del Regolamento di esecuzione ed attuazione.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

**Art. 37 - Proprietà degli oggetti trovati** Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla Stazione Appaltante la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero. Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla Stazione Appaltante. L'Appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, ne può rimuoverli senza autorizzazione della stazione

appaltante.

**Art. 38 – Avviso ai creditori** A lavori ultimati l'Amministrazione ne darà avviso al pubblico, invitando i creditori verso l'Appaltatore per occupazioni di suolo e stabili e relativi danni a presentare i titoli del loro credito, e invitando l'Appaltatore a tacitare le eventuali richieste pervenute; la garanzia contrattuale verrà trattenuta a garanzia di quanto sopra e fino alla emissione del certificato di collaudo provvisorio.

**Art. 39 – Collaudo** Il collaudo finale deve essere effettuato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori. L'Amministrazione provvederà a nominare l'organo di collaudo secondo le caratteristiche dei lavori, riservandosi la nomina anche durante il corso dell'opera. L'Amministrazione, nei casi previsti, potrà optare per il certificato di regolare esecuzione, di cui all'art. 237 del Regolamento di esecuzione ed attuazione, da redigersi a cura del Direttore dei lavori non oltre tre mesi dall'ultimazione dei lavori. Per tutti i lavori oggetto del presente appalto verrà redatto un certificato di regolare esecuzione secondo le modalità previste dal Regolamento di esecuzione ed attuazione. Il certificato di collaudo o di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'appaltatore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto delle garanzie fidejussorie prestate ai sensi della L. R. n° 5/2007, del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e del Regolamento di esecuzione ed attuazione. Oltre a quanto disposto dall'art. 224 del Regolamento di esecuzione ed attuazione sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore le spese di visita del personale della Stazione Appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori

operazioni di collaudo resa necessaria dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'impresa.

**Art 40 - Difetti di costruzione** Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera.

#### **TITOLO 4 - DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 41 - Accordo bonario su riserve di importo notevole.** Qualora nel corso dei lavori l'appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo complessivo superi i limiti del 10% dell'importo contrattuale, indicati nella L. R. n° 5/2007 e nel D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii l'Amministrazione seguirà la procedura ivi indicata.

**Art. 42 - Risoluzione del contratto** Qualora ricorrano gli estremi per la risoluzione del contratto per reati accertati a carico dell'Appaltatore (art. 135 del D. Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii.), o per grave inadempimento, grave irregolarità o ritardo nella esecuzione dei lavori (art. 136 del D. Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii), o per inadempimento di contratti di cottimo (art. 137 del D. Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii), l'Amministrazione attiverà le procedure per la risoluzione del contratto secondo le relative indicazioni del caso, con le conseguenze di cui agli artt. 134 e 138 del D. Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii ed all'art. 146 del Regolamento di esecuzione ed attuazione.

**Art. 43 – Controversie** Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 240 del D. Lgs. n° 163/2006, saranno deferite al Giudice Ordinario del Foro in cui è stato stipulato il contratto. Si esclude la possibilità di ricorrere alla Camera Arbitrale. Le riserve e le pretese dell'appaltatore, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto della procedura di accordo bonario ai sensi dell'art. 240 del D. Lgs. n° 163/2006 sono esaminate e valutate dalla stazione appaltante entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai sensi dell'art. 234 del Regolamento di

esecuzione ed attuazione. La sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'Appaltatore fa venire meno ogni altra pretesa, anche di carattere risarcitorio, relativamente alla materia della riserva.

**Art. 44 - Spese di contratto, di bolli per la gestione dei lavori**

Sono a carico dell'appaltatore le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto quali elaborati di cantiere, compresi quelli tributari, ad eccezione dell'I.V.A. La liquidazione delle spese di cui al comma 1 è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal Responsabile del Servizio Tecnico presso cui è stato stipulato il contratto. Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Per l'apposizione dei bolli sulla documentazione contabile, sui certificati, i verbali e quant'altro saranno seguite le indicazioni di cui alla Circolare Min. Finanze 1° luglio 1998, n° 171/E recante: Imposta di bollo - Artt. 2 e 28 della vigente tariffa del bollo approvata con D.M. 20 agosto 1992 nonché della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n° 97/E del 27.03.2002.

Qualora al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto è obbligo dell'appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza: Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori imposte. Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.

**Art. 45 - Oneri a carico dell'Appaltatore** Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 43, comma 1, lett. d) del Regolamento di esecuzione ed attuazione, e quindi da

considerarsi compresi nell'appalto e remunerati con il prezzo di contratto, oltre agli oneri e spese di cui all'articolo precedente, anche gli oneri e obblighi di cui agli articoli 56 e 57 del Capitolato Speciale d'Appalto. Il corrispettivo per gli obblighi e gli oneri di cui al presente articolo è conglobato tra le spese generali nel prezzo dei lavori e non darà luogo, pertanto, ad alcun compenso specifico.

**Art. 46 - Controlli dell'Amministrazione** L'Amministrazione rende noto di aver nominato come propri rappresentanti, con le rispettive funzioni e competenze, le seguenti persone, addette al controllo dell'esecuzione del contratto e dello svolgimento dei lavori, le quali operano secondo le norme per ciascuno previste nell'ordinamento, e in particolare nel Regolamento Generale e nel D. Lgs. n° 81/2008 e secondo le regole di buona fede e correttezza:

- Responsabile del procedimento: \_\_\_\_\_;
- Responsabile dei lavori (D. Lgs. n° 81/2008): \_\_\_\_\_
- Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione (D. Lgs. n° 81/2008): \_\_\_\_\_;
- Direttore dei lavori (art. 148 D.P.R. n° 207/2010): \_\_\_\_\_.

La corretta interpretazione delle clausole e degli atti contrattuali in genere sarà eseguita secondo i canoni ermeneutici dettati dall'art. 1362 C.C. e seguenti, in caso di contrasto con le espressioni letterali, e dovrà risultare da apposita relazione motivata del Direttore dei lavori redatta seguendo le regole di correttezza e buona fede. I controlli e le verifiche eseguite dall'Amministrazione nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Stazione Appaltante.

**Art. 47 - Accesso agli atti** Per quanto attiene all'eventuale richiesta di accesso agli atti si

rinvia alla Legge 7 agosto 1990, n° 241 e ss.mm.ii. ed al regolamento comunale

sull'accesso, che disciplinano la materia.

**Art 48 - Richiamo per quanto non previsto** Per tutto quanto non previsto nel presente

contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di opere pubbliche e alle altre disposizioni

di legge in vigore, e particolarmente al Capitolato generale di appalto approvato con D.M.

LL.PP. 19 aprile 2000, n° 145, per la parte vigente, le cui disposizioni prevalgono sulle

eventuali clausole difformi del Contratto o del Capitolato speciale di appalto.

Richiesto Io Sottoscritto Ufficiale Rogante del Comune di San Sperate ho ricevuto il

presente atto di cui ho dato lettura ai signori convenuti, i quali da me interpellati lo

approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà, e lo sottoscrivono in segno di piena e

incondizionata accettazione.

**L'APPALTATORE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**Art. 49 - Clausole particolarmente onerose** Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e

1342 del codice civile, l'Appaltatore, per il fatto di aver presentato già offerta di prezzo in

sede di gara, con le valutazioni più complessive che essa ha comportato, e che sono esposte

nelle dichiarazioni ad essa allegate, offerta che ora con la firma di cui sopra viene

confermata, dichiara di avere esatta conoscenza di tutte le clausole contrattuali, di tutti i

documenti amministrativi e tecnici, e specialmente il capitolato speciale e di tutti gli altri

documenti che seppure non materialmente allegati vengono unitamente conservati al

contratto, i quali ha potuto conoscere e valutare attentamente, come pure lo schema di

contratto allegato al progetto, al quale il presente contratto si è sostanzialmente conformato.



L'Appaltatore ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, sottoscrivendo il presente articolo, oltre a tutte le pagine del contratto e dell'allegato capitolato speciale, come pure dei disegni e di tutti gli altri elaborati, che seppure non materialmente allegati vengono unitamente conservati al contratto, dichiara di voler approvare in modo specifico tutte le clausole di tutti gli articoli seguenti: Art. 5 - Finanziamento dell'opera e relative disposizioni di attuazione; Art. 11 - Direttore di cantiere e Direttore tecnico dell'impresa; Art. 14 - Subappalto; Art. 15 - Lavoratori dipendenti e loro tutela; Art. 18- Sicurezza e salute nel cantiere; Art. 19 - Richiamo ai patti del Capitolato Speciale d'Appalto e del progetto; Art. 20 - Programma di esecuzione dei lavori; Art. 23 - Sospensioni o riprese dei lavori; Art. 26 - Danni nel corso dei lavori; Art. 28 - Nuovi prezzi per lavori non previsti; Art. 35 - Penali; Art. 39 - Collaudo; Art. 40 - Difetti di costruzione; Art. 43 - Controversie; Art. 45 - Oneri a carico dell'appaltatore.

Richiesto Io Sottoscritto Ufficiale Rogante del Comune di San Sperate ho ricevuto l'articolo che precede relativo alle clausole particolarmente onerose, di cui ho dato lettura ai signori convenuti, i quali da me interpellati lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà, e lo sottoscrivono in segno di piena e incondizionata accettazione. Il presente contratto, scritto con sistema informatico da persona di mia fiducia, consta di numero 7 fogli di carta resa legale, pari a numero 25 pagine, fin qui, e viene sottoscritto dalle parti e da me Ufficiale Rogante come in appresso ed a margine di ciascun foglio.

**L'APPALTATORE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**IL SEGRETARIO GENERALE**